



# ASSEGNO UNICO

---

*COS'È E COSA PREVEDE*

## INTRODUZIONE

Il 18 novembre il Governo ha approvato la bozza del decreto attuativo dell'Assegno Unico (attuazione della Legge Delega 46/2021), che tuttavia dovrà ricevere l'approvazione definitiva del Parlamento entro fine anno, e pertanto, le informazioni presenti in questa circolare potrebbero essere oggetto di modifica.

## COS'È

L'Assegno Unico è universale per ogni figlio a carico ed è un **beneficio economico che lo Stato offrirà a tutte le famiglie per ogni figlio a carico**, sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare di appartenenza, con criteri di universalità e progressività.

Le famiglie potranno beneficiare dell'Assegno tramite erogazione mensile a mezzo bonifico di una somma in denaro (come già avviene per altri benefici economici per le famiglie con figli, come il Bonus nido).

L'Assegno viene chiamato unico ed universale perché andrà a sostituire una serie di misure a sostegno delle famiglie, in particolare con la sua entrata in vigore **spariranno gli assegni per il nucleo familiare e le detrazioni per i figli**.

Dall'**01/01/2022** i lavoratori dipendenti ed autonomi che vorranno usufruire del beneficio, dovranno predisporre il calcolo dell'ISEE ed effettuare la richiesta all'Inps.

Fermo restando che, **dovrebbero rimanere in vigore le detrazioni per i figli e gli assegni per il nucleo familiare per i mesi di gennaio e febbraio 2022**, tuttavia, rimaniamo in attesa di avere ulteriori informazioni circa la loro modalità di erogazione e richiesta, in quanto alla data odierna non possiamo dare per scontato, che i lavoratori sulla busta paga di gennaio, trarranno ancora il vantaggio delle prestazioni percepite fino ad oggi.

## BENEFICIARI

L'Assegno Unico è riconosciuto ai nuclei familiari:

- a)** per **ogni figlio minore a carico** e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- b)** per **ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età**, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
  - 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  - 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  - 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
  - 4) svolga il servizio civile universale;
- c)** per **ciascun figlio con disabilità a carico**, senza limiti di età.

## REQUISITI SOGGETTIVI DEL RICHIEDENTE

L'Assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti **requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno**:

- a)** sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- b)** sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- c)** sia residente e domiciliato in Italia;
- d)** sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

## MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1.** La domanda per il riconoscimento dell'Assegno è presentata a decorrere **dal 1° gennaio di ciascun anno** ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La domanda è presentata **in modalità telematica all'INPS** ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità che indicherà dall'INPS.
- 2.** L'Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, **l'INPS provvede al riconoscimento dell'Assegno entro sessanta giorni dalla domanda.**
- 3.** L'Assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'Assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l'Assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato.
- 4.** **L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN** ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.
- 5.** Con riguardo all'Assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validità a dicembre dell'anno precedente.

## PROSPETTO DI CALCOLO DELL'ASSEGNO UNICO

Valore ISEE	1° figlio	Dal 3° figlio	Figlio disabile	Figlio disabile tra 18+21 anni	2 redditi da lavoro	3 o più figli	Madri di età inferiore a 21 anni
Fino a 15.000	175 (85 se maggiorenne under 21)	.+85	105 -95 in base al grado di disabilità (85 se maggiorenne under 21)	+ 50	+ 30 euro per ciascun figlio	+ 100 euro per nucleo	+ 20 per ciascun figlio
da 15.000 fino a 40.000	174.99/50 (25 se maggiorenne under 21)	+84.99 - 15	105 -95 in base al grado di disabilità (85 - 25 se maggiorenne under 21)	+ 50	+ 30 - 0 per ciascun figlio	+ 100 euro per nucleo	+ 20 per ciascun figlio
da 40.000	50 (25 se maggiorenne under 21)	15	105-95 in base al grado di disabilità (25 se maggiorenne under 21)	+ 50	0	+ 100 euro per nucleo	+ 20 per ciascun figlio

## CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO

1. Per ciascun figlio minorenni è previsto un **importo pari a 175 euro mensili**. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è **previsto un importo pari a 85 euro mensili**. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
3. Per ciascun figlio successivo al secondo è **prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili**. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
4. Per ciascun figlio con **disabilità minorenni è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE**, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

5. Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 50 euro mensili.
6. Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
7. **Per le madri di età inferiore a 21 anni** è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
8. **Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili.** Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
9. A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.